



arpav

---

# Aggiornamento normativo



# **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

**Publicata nella Gazzetta n. 13 del 18/01/2016**

**In vigore dal 2/02/2016**



- ✓ Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile
- ✓ Valutazione di impatto ambientale e sanitario
- ✓ Energia
- ✓ Acquisti verdi
- ✓ **Gestione dei rifiuti**
- ✓ Bonifiche e danno ambientale
- ✓ Difesa del suolo
- ✓ Risorse idriche e acque reflue
- ✓ Capitale naturale e contabilità ambientale
- ✓ Materiali da scavo e di estrazione
- ✓ Animali selvatici e domestici
- ✓ Impianti radio e sorgenti sonore
- ✓ Urbanistica ed espropri



## RACCOLTA DIFFERENZIATA

### Art. 32 Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

- **Obiettivi di RD** riferiti al livello di ATO o qualora non costituito, in ciascun comune  
**65%** al 2012
- **METODO DI CALCOLO %RD**: linee guida ministeriali entro 90 giorni su cui la regione definisce metodo standard
- **RACCOLTA e VALIDAZIONE DEI DATI**: **ARPAV** tramite sistema informatizzato adottato - annualmente



## RACCOLTA DIFFERENZIATA

### Art. 32 Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

- **Addizionale del 20%** su ecotassa per comuni con %RD < ai limiti di legge
- **RIDUZIONI DELL'ECOTASSA** in base al superamento dei limiti di legge della %RD

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento



## COMUNE 75% RD

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento 15 per cento 20 per cento 25 per cento	40 per cento 50 per cento 60 per cento 70 per cento

**Dgrv 288/2014:**

riduzione del 70% del tributo (**7,75€**)

**D.Lgs. 221/2015:**

riduzione del 40% del tributo (**10,33€**)



**PER OTTENERE  
LA RIDUZIONE  
MASSIMA (70%)**

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento 15 per cento 20 per cento 25 per cento	40 per cento 50 per cento 60 per cento 70 per cento

**Dgrv 288/2014:      %RD ≥ 65%**

**D.Lgs. 221/2015:    %RD ≥ 90%**



**COMUNE 58% RD**

**Dgrv 288/2014:**

riduzione del 35% del tributo (**16,78€**)

**D.Lgs. 221/2015:**

Nessuna riduzione del tributo (**25,82€**) +

Addizionale del 20% (**5,16€**) = **30,98€**



## Art. 32 c. 3-septies

### L'addizionale non si applica:

- Comuni che hanno ottenuto la deroga
- Comuni che hanno conseguito una produzione **procapite di rifiuti inferiore di almeno il 30%** rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza (anche a seguito di interventi di prevenzione)



## Art. 32 c. 2

### ADEGUAMENTO SITUAZIONE PREGRESSE

- ➔ Nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge



## ECOTASSA E TASSA RIFIUTI

### Art. 34 e 35 Modifiche art. 3 L. 549/1995

- Estensione dell'ecotassa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e modifica della destinazione del gettito derivante dal tributo (tutto nel fondo regionale)
- Assoggettamento al pagamento tributo (20%) per il conferimento ad impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (D10).



## ECOTASSA E TASSA RIFIUTI

- **Art. 36** I Comuni possono prevedere **riduzioni tariffarie in caso di attività di prevenzione** nella produzione di rifiuti.

Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti

- **Art. 42** Modifica le modalità (L. 147/2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di **misurazione puntuale** (entro 1 anno con decreto)



## RAEE, RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E PANNELLI FOTOVOLTAICI

- **Art. 43** Riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui **RAEE** nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).
- **Art. 43** Fino all'emanazione del DM che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito.
- **Art. 41** Adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione per i **pannelli fotovoltaici**, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente legge



## SMALTIMENTO IN DISCARICA

- **Art. 46** Abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il **divieto di smaltimento in discarica** dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg
- **Art. 47** Interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei **rifiuti biodegradabili** da conferire in discarica (81 kg/ab entro il 2018) DATO 2014: 29 kg/ab
- **Art. 48** Individuazione, da parte di ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando **TRATTAMENTO NON NECESSARIO** dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica



## ALTRE DISPOSIZIONI – appalti pubblici

- **Art. 18** disciplina l'applicazione dei "**criteri ambientali minimi**" (**CAM**) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi
- **Art. 19** Ulteriori disposizioni riguardanti l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici



## ALTRE DISPOSIZIONI – Mozziconi....

**Art. 40 c. 1** I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale **APPOSITI RACCOGLITORI** per i mozziconi

**Art. 40 c. 3** Divieto di abbandono di **mozziconi** e di **rifiuti di piccolissime dimensioni**

(scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ...)



**SANZIONE  
PECUNIARIA DA  
60-300€**



**SANZIONE  
PECUNIARIA DA  
30-150€**



## ALTRE DISPOSIZIONI – Prevenzione

- **Art. 39** Introduzione in via sperimentale del **vuoto a rendere** con cauzione
  
- **Art. 66** - **SCAMBIO DI BENI USATI**

**CENTRI DEL RIUSO**



## Art. 66 - SCAMBIO DI BENI USATI

**I comuni possono individuare presso i centri di raccolta :**

- ★ appositi spazi per l'**esposizione temporanea**, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- ★ aree adibite al **deposito preliminare alla raccolta**
  - dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo
  - ai beni riutilizzabili
- ★ spazi dedicati alla raccolta di **beni da destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.



## COMPOSTAGGIO

### Art. 37 Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

- **Introduce il c. 19-bis all'art.208 D.Lgs. 152/06:**  
prevede una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei RU per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche ) che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici
  
- **Introduce il c. 7-bis all'art.214 D.Lgs. 152/06:**  
realizzazione ed esercizio con D.I.A. per impianti di compostaggio:
  - ❖ potenzialità < 80 t/anno;
  - ❖ rifiuti organici raccolti nel comune o limitrofi se convenzionati;
  - ❖ parere dell'ARPA;
  - ❖ predisposizione di un regolamento di gestione (con nomina di un gestore)



## COMPOSTAGGIO

### Art. 38 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

- **Introduce i cc. 1-septies e 1-opties all'art.180 D.Lgs. 152/06:**
  - ❖ incentivazione del compostaggio dei rifiuti organici mediante autocompostaggio o compostaggio di comunità
  - ❖ il Min. Ambiente e il Min. Salute stabiliscono “*criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità*”
- **Modifica il c.1 art. 183 D.Lgs. 152/06:**
  - ❖ lett. e) autocompostaggio: compostaggio dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche *e non domestiche* ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - ❖ *qq bis) compostaggio di comunità*: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti



arpav

Grazie per l'attenzione